



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 46 del registro data <u>28/03/2024</u>	OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA DEL COMUNE DI SCICLI - PRESA D'ATTO CESSAZIONE EFFETTI ATTO IMPOSITIVO TPL IN GESTIONE ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A.. ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO TPL DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SCICLI - ANNO 2024/2025.
--	--

L'anno *duemilaventiquattro* addì ventotto del mese di Marzo alle ore 13:30 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco	/	X
CAUSARANO Giuseppe	Vice Sindaco		
GIANNONE Vincenzo	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore		
PORTELLI Concetta	Assessore		
TIMPERANZA Valeria	Assessore	/	X

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Maria Sgarlata

Assume la presidenza della seduta il ^{4.}Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile di E.Q. del Settore VII Ecologia – Protezione Civile, Geom. Sebastiano Vasile, n. 04 del 21/03/2024, avente per oggetto: “SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA DEL COMUNE DI SCICLI - PRESA D'ATTO CESSAZIONE EFFETTI ATTO IMPOSITIVO TPL IN GESTIONE ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A.. ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO TPL DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SCICLI - ANNO 2024/2025..”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Responsabile di E.Q. del Settore VII Ecologia – Protezione Civile, Geom. Sebastiano Vasile, n. 04 del 21/03/2024 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, demandando allo stesso tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE VII

PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE – MANUTENZIONI

Ufficio Gestione Parco Veicolare – Trasporto Pubblico Locale –
Impianti di Pubblica Illuminazione e Semaforici

Gestione TPL



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(art. 48 D.Lgs 267/2000)

N. 04

del 21/03/2024

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA DEL COMUNE DI SCICLI – PRESA D'ATTO CESSAZIONE EFFETTI ATTO IMPOSITIVO TPL IN GESTIONE ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A.. ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO TPL DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SCICLI - ANNO 2024/2025.

Premesso che:

- il Comune di Scicli, mediante contratto di affidamento provvisorio dei servizi di TPL Rep. N. 34480 del 07/04/2007 ed atto aggiuntivo Rep. n.34540 del 11/03/2011, affidava il servizio di Trasporto Pubblico Locale urbano su gomma all'Azienda Siciliana Trasporti con sede in Palermo, Via Caduti senza Croce – Partita Iva 00110790821;
- il suddetto contratto aggiuntivo prevedeva che, alla scadenza dello stesso, l'impresa doveva garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario, a seguito dell'espletamento delle necessarie procedure concorsuali;
- con nota n.47412 del 25/09/2015 il Dirigente del Servizio Autotrasporto Persone del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha comunicato al Comune che l'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con nota n.5841/Gab del 16/09/2015 ha formulato l'indirizzo al Dipartimento competente di adottare i provvedimenti necessari per riequilibrare le risorse destinate al TPL di competenza comunale e al contempo, per assicurare la continuità del servizio pubblico, di rideterminare fino al 31/12/2017 l'efficacia "ipso iure" dei contratti di affidamento provvisorio in essere;
- con D.D.G. n. 2310 del 7/10/2015 di attuazione del citato indirizzo è stato disposto:
 - di rideterminare al 31 dicembre 2017 il termine di efficacia dei rapporti di affidamento provvisorio, costituiti ai sensi dell'art.27, comma 6, della legge regionale n.19/2005;
 - di procedere alla rimodulazione dei programmi di esercizio dei rapporti di affidamento provvisorio dei servizi di TPL di competenza regionale in modo tale da assicurare una riduzione non inferiore al 6% dei relativi corrispettivi, per gli anni 2016 e 2017;
 - di assegnare le risorse scaturenti dalla riduzione di cui al punto precedente ai servizi di TPL di competenza comunale;

Considerato che:

- l'Amministrazione regionale, con l'art. 13 della L.R. 13/19 del 19/07/19 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 35/19 S.O. n.1, prorogava per 36 mesi l'efficacia dei contratti di affidamento provvisori scaduti ipso iure il 2 dicembre 2019;
- in data 19/09/19, il Governo nazionale impugnava la sovracitata Legge Regionale, anche in ragione delle disposizioni contenute nell'art.13, la succitata L.R. 13/19 e che, tuttavia, la stessa rimaneva in vigore, dopo la data di scadenza dell'efficacia dei contratti di affidamento provvisori, in attesa della

pronuncia definitiva della Corte Costituzionale;

Rilevato che la Regione Siciliana ha più volte prorogato la vigenza dei contratti di affidamento provvisorio, stipulati ex art. 27, comma 6, della Legge regionale n.19/2005, in ultimo con l'art.13 della Legge regionale n.13/2019 e, successivamente, in applicazione dell'art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020 n.18;

Considerato che questo Ente, in riferimento al servizio di Trasporto Pubblico Locale ed al relativo contratto stipulato con l'Azienda Siciliana Trasporti S.P.A., ha dato applicazione alle disposizioni di cui all'art. 13 della L.R. n.13/2019 e successivamente dell'art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020 n.18, in assenza di una procedura di gara bandita in data antecedente all'entrata in vigore della citata disposizione;

Considerato tuttavia che la Sezione della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, con delibera n.113/2022/GEST del 15 giugno 2022, ha contestato la proroga degli affidamenti provvisori dei servizi di trasporto pubblico locale disposti in applicazione del citato art.13 della L.R. n.13/2019 (dichiarato incostituzionale) e successivamente dell'art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020 n.18, ed ha dichiarato le relative prestazioni erogate dai vettori sine titolo, ritenendole comunque indennizzabili ai sensi dell'art. 2041 CC;

Dato atto che la citata pronuncia della Corte dei Conti, pur riferendosi unicamente ai contratti di servizio extraurbani, ha analoghi riflessi in termini giuridici e contabili nei confronti degli Enti che hanno dato applicazione alle disposizioni di cui all'art. 13 della L.R. n.13/2019 e successivamente dell'art. 92, comma 4-ter del D.L. 17 marzo 2020 n.18, in assenza di una procedura di gara bandita in data antecedente all'entrata in vigore della citata disposizione normativa;

Osservato che:

- con sentenza n.16 in data 11/02/2021 pubblicata in GURI n. 7 del 17/02/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 13 della L.R. 13/19;

- con deliberazione della Corte dei Conti Sezione di controllo per la regione Siciliana n. 113/2022/GEST del 15/06/2022 è stata contestata la proroga degli affidamenti provvisori dei servizi di TPL disposti con l'art. 13 della L.R. n. 13/19 e, successivamente ai sensi dell'art. 92 c. 4 ter del D.L. 17/2020 (periodo di emergenza sanitaria COVID 19);

- con nota prot. 45921 del 09/08/2022 il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti ha precisato che sebbene la suddetta sentenza riguardi i servizi extraurbani, la medesima ha refluenze anche nell'ambito dei rapporti fra le Amministrazioni comunali ed il gestore del TPL urbano;

- quanto sopra comporta la cessazione dell'efficacia dei contratti di affidamento provvisorio sopra citati (e successive proroghe) sebbene i servizi siano stati svolti dal gestore AST s.p.a., stante il carattere di pubblica utilità del servizio;

- con nota prot. 57 del 24/01/2023 il gestore AST s.p.a. comunicava, a titolo di preavviso di interruzione del pubblico servizio, che la medesima era impossibilitata a poter continuare a svolgere il servizio di TPL urbano, *sine titolo*, a decorrere dal 1 marzo 2023 anche in considerazione di situazioni di crisi aziendale di carattere finanziario e societario lamentate dalla medesima;

Dato atto che:

- nel corso di apposito incontro svoltosi in data 07/02/2023 presso il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti a cui hanno partecipato i rappresentanti di varie Amministrazioni comunali della Sicilia, è emersa la possibilità di applicare quanto previsto che *“l’Autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un*

contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni".

Dato atto:

- che il suddetto affidamento è avvenuto ai sensi dell'art. 27, comma 6, della Legge regionale n.19/2005, ove è disposto "*nelle more dell'approvazione del piano di riassetto organizzativo e funzionale del Trasporto Pubblico Locale,le concessioni in atto vigenti, accordate dalla Regione e dai Comuni..., sono trasformate in contratti di affidamento provvisorio, della durata di mesi trentasei..... i predetti contratti sono stipulati, dalla Regione e dai Comuni con le stesse aziende già concessionarie del servizio*";
- con deliberazione di G.M. n. 77 del 19/04/2023, l'Amministrazione ha approvato lo schema di atto impositivo, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada del servizio di TPL urbano di pertinenza del Comune di Scicli, in concessione all'Azienda Siciliana Trasporti spa, per anni due;
- con successiva Determinazione Settore V n° 147 del 08/05/2023 – R.G. n° 566 del 09/05/202, è stato emanato e notificato l'atto impositivo nei confronti del gestore AST s.p.a., come ivi formulato, con validità non superiore a 24 mesi decorrenti dal 01/04/2023;
- con nota PEC del gestore AST s.p.a. prot. 1047/P del 07/11/2023 veniva nuovamente comunicato, a titolo di preavviso di interruzione del pubblico servizio, che la gestione del servizio di TPL urbano sarebbe cessata, a decorrere dal 1 gennaio 2024, a causa delle già rappresentate situazioni di crisi aziendale;
- il termine di cessazione del servizio è stato in seguito prorogato dal gestore al 31/03/2024 con nota PEC di AST s.p.a. prot. 1256/P del 28/12/2023;
- seguitamente alla nota di preavviso di rilascio del servizio da parte di AST a far data dal 31/03/2024, il Responsabile Unico del Procedimento del servizio TPL redigeva un avviso esplorativo, pubblicato all'albo pretorio dell'ente Prot. n° 2854 del 15/11/2023, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse all'affidamento della concessione del servizio di TPL di pertinenza del Comune di Scicli, in subentro all'Ast in qualità di gestore servizio TPL uscente;

Ritenuto pertanto di dover:

- prendere atto del preavviso di cessazione del servizio, come sopra illustrata, **al 31/03/2024** ;
- provvedere in merito alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, del servizio di TPL urbano con durata del servizio non superiore a mesi 18 nelle more dell'avvio di idoneo procedimento di evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore secondo legislazione vigente, con le più idonee procedure competitive a carattere di urgenza o tramite apposito atto impositivo ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia;
- disporre affinché, con successivi provvedimenti gestionali, si provveda a dare seguito a quanto qui disposto, tenuto conto degli elementi salienti del contratto di affidamento provvisorio scaduto, nel testo già approvato con D.G. n° 77 del 19/04/2023, dunque della opportunità di affidare al medesimo operatore qualificato il servizio TPL urbano e sub-urbano di pertinenza territoriale del Comune di Scicli, nelle medesime modalità assimilabili al servizio espletato nel 2023 dal gestore uscente;

Ricordato che, ai sensi del 12° capoverso del comma 6 dell'art. 27 della citata Legge regionale

n.19/2005, la Regione Siciliana trasferisce ai Comuni, in fondi vincolati, un contributo di esercizio, calcolato ai sensi della L.r. n.68/1983, ai fini del pagamento dei corrispettivi relativi ai contratti di affidamento provvisorio dei servizi di competenza comunale e che il corrispettivo viene erogato in quattro rate trimestrali anticipate più una rata di conguaglio a consuntivo dei servizi resi pari al 4% dell'importo contrattuale;

Precisato, pertanto, che il servizio di che trattasi sarà finanziato con le somme (contributo di esercizio calcolato ai sensi della L.r. n.68/1983) che annualmente l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 1 - destina a questo Comune per il trasporto pubblico locale;

Considerato tuttavia che il servizio di trasporto pubblico locale è da ritenersi ad ogni effetto un servizio pubblico e comunque attività di pubblico interesse, e che, pertanto, a tutela delle esigenze di mobilità della collettività ed al fine di prevenire anche riflessi di ordine pubblico, occorre scongiurare il pericolo di interruzione;

Visto al riguardo l'art. 5, comma 5, del Reg. CE n. 1370/2007 che prevede che *“L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni”*;

Visti:

- gli artt. 12 , 2° comma, e 15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- la L.R. n. 48/1991;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni,
- l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Per quanto sopra

PROPONE

alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate:

1) di prendere atto delle note del gestore AST s.p.a. prot. 1047/P del 07/11/2023 e 1256/P del 28/12/2023 con le quali viene nuovamente comunicato, a titolo di preavviso di interruzione del pubblico servizio, che la gestione del servizio di TPL di pertinenza del Comune di Scicli cesserà definitivamente, *salvo ulteriori comunicazioni*, a decorrere dal 01/04/2024, a causa delle già rappresentate e conclamate situazioni di crisi aziendale;

2) di disporre - come atto di indirizzo - che, con successivi provvedimenti dirigenziali del Settore VII, si provvederà in merito alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, del servizio di TPL urbano di pertinenza territoriale del Comune di Scicli, con durata del servizio non superiore a mesi 24,

tenendo conto del già perfezionato avviso esplorativo, giusto Prot. n° 2854 del 15/11/2023, finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse al subentro nella gestione del servizio TPL urbano di Scicli, nelle more dell'avvio di idoneo procedimento di evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo gestore da parte dell'Assessorato delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Sicilia, secondo legislazione vigente, con le più idonee procedure competitive a carattere di urgenza o tramite apposito atto impositivo - ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 - relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada, tenuto conto degli elementi salienti del contratto di affidamento provvisorio in virtù del succitato atto impositivo posto in essere nei confronti dell'AST in qualità di attuale gestore del servizio TPL, prevedendo l'opportunità di affidare al nuovo operatore qualificato nelle modalità assimilabili al servizio espletato nel 2023 dal gestore uscente;

3) di dare atto che il servizio di che trattasi sarà finanziato con le somme (contributo di esercizio calcolato ai sensi della L.r. n.68/1983) che, annualmente, l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 1 - destina a questo Comune per il trasporto pubblico locale, somma che per l'anno 2022 è stata pari **ad €.255.051,21 Iva** al 10% inclusa (costo del servizio, adeguamenti Istat e conguaglio 4%), per complessivi Km 127.072,16;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, stante la necessità di garantire la continuità del servizio di trasporto Pubblico Locale nel territorio comunale;

5) di disporre, ai sensi del comma 2 dell'art. 26 D. Lgs. n. 33/2013 la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale nel link "Amministrazione Trasparente" sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo politico";

Il Referente RUP e DEC TPL
geom. *P. Neri* a *Alessio Luca*

L'Assessore al ramo
Dott.ssa *Imperanza* *Valeria*


IL TITOLARE EQ SETTORE VII
geom. *Vasile* *Sebastiano*

PARERE ART.1 COMMA 1 LETT. i) L.R. n° 48/91 e ART.53 L.1427 1990

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime, relativamente ai servizi riconducibili alle rispettive competenze,
PARERE FAVOREVOLE

Scicli 21.03.2024



Il Referente RUP e DEC TPL Comune di Scicli

(geom. Primitiva Alessia Luca)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli 25.03.2024




LA TITOLARE EQ SETTORE III - FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL V. SINDACO / PRESIDENTE
(Rag. Giuseppe Causarano)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Geom. Vincenzo Giannone)



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 28.03.2024

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Sgarlata